

STATUTO SOCIALE**ISTITUTO PER LA FAMIGLIA - SEZIONE n.142 DELL'ISTITUTO PER LA FAMIGLIA DI
VELLETRI - ODV****ARTICOLO 1****Costituzione e nome**

- 1) A mezzo del presente atto è costituita l'Associazione di Volontariato denominata: <<**ISTITUTO PER LA FAMIGLIA - SEZIONE n. 142 "VELLETRI" – ODV**>>, di seguito denominata anche "IPF Sezione n.142", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
- 2) L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo "ODV" (*"Organizzazione di Volontariato"*) nella propria denominazione, costituendone peculiare segno distintivo ed a tale scopo lo inserisce negli atti, nella corrispondenza e in ogni sua comunicazione e manifestazione esterna.
- 3) L'Associazione, riconosciuta di diritto come Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.460/1997, e come tale iscritta nel Registro delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale tuntu dall'Agenzia delle Entrate di Velletri al n. 949990, manterrà l'acronimo ONLUS nella propria denominazione ed in ogni altro proprio segno distintivo fino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal titolo X del Decreto Legislativo n.117 del 03/07/2017 (Codice del Terzo Settore).
- 4) L'Associazione creata in forza di quanto disposto dagli articoli 8, 18, 19, 20 e 29 della Costituzione della Repubblica Italiana e degli artt.36 e seguenti del Codice Civile, agisce, ai sensi e per gli effetti degli artt.32 e segg. del D.Lgs.117/17 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- 5) L'Associazione agisce nell'ambito territoriale della Provincia di Roma, per il perseguimento, senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, umanitarie ed assistenziali.
- 6) L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che verranno approvati secondo le norme statutarie.

ARTICOLO 2**Sede e durata**

- 1) L'IPF Sezione n.142 ha sede a Velletri in Via Pratolungo 174 Velletri in provincia di Roma.
- 2) Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione può liberamente trasferire la Sede dell'associazione purché all'interno dello stesso comune.
Tale cambiamento di sede, che non costituisce modificazione statutaria, dovrà in ogni caso essere comunicato all'Associazione Nazionale ISTITUTO PER LA FAMIGLIA cui essa fa parte.
- 3) L'associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 3**Oggetto Sociale e Finalità**

L'IPF Sezione n. 142 non ha alcuno scopo di lucro.

A tal fine:

- non distribuisce, anche in modo indiretto o differito, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato senza scopo di lucro.

- impiega interamente gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il proprio patrimonio all'associazione di volontariato e protezione civile denominata Istituto per la famiglia nazionale.

Ovvero in sua mancanza saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'IPF Sezione n.142 opera, in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato attivo e diretto nei confronti della generalità della popolazione che presenta necessità di aiuto al fine di migliorare le condizioni di vita nella Nazione ed ancor prima nel suo elemento costitutivo essenziale che è la famiglia.

In conformità a quanto sancito dallo Statuto dell'Associazione Nazionale Istituto per la Famiglia, cui essa aderisce, l'IPF Sezione n.142 per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolge le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art.5 comma 1 del D.Lgs.117/17, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni ;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione ,di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell' ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l' accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l' obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile ;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

L'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, persegue tali attività di interesse generale mediante:

- 1) L'affermazione della morale e dell'etica cristiana nelle famiglie, nella società, negli ordinamenti e nella legislazione;
 - 2) Favorendo uno sviluppo più equo e sostenibile, nel rispetto delle differenze culturali, sociali, religiose, senza alcuna forma di discriminazione;
 - 3) Dando sostentamento alimentare alle persone indigenti anche mediante raccolta e distribuzione delle eccedenze di produzione agricole e dell'industria;
 - 4) Sostenendo e promuovendo le iniziative e l'attività della Fondazione Banco Alimentare, nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, di contribuire alla soluzione dei problemi della fame, dell'emarginazione e della povertà mediante la raccolta delle eccedenze di produzione agricole e dell'industria, nonché di promuovere tutte le iniziative utili a sensibilizzare l'opinione pubblica e le autorità competenti nei confronti del problema della povertà e dell'emarginazione
- 1) presentazione progetti ed accesso a contributi comunitari, statali, regionali, provinciali, fondazioni, eccetera, al fine di sviluppare le proprie attività e migliorare il patrimonio dell'associazione e dei propri iscritti.



5) Concorrendo alla formazione umanitaria e cristiana dei propri operatori nonché quella necessaria per rendere gli operatori medesimi idonei alla realizzazione degli scopi sociali dell'Istituto;

6) Concorrendo alla promozione ed al sostegno della famiglia, quale fondamentale attraverso una costante azione sociale di solidarietà e di assistenzialità, cristianamente ispirata;

7) Organizzando e promuovendo la partecipazione a fiere, mercati, mostre, concorsi, convegni, seminari, stage, iniziative di solidarietà sociale ed umanitarie, scambi culturali con Enti aventi analoghe finalità a livello locale, nazionale, internazionale;

L'Associazione inoltre può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime.

Tali attività saranno di volta in volta individuate con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta

a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare

le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza

e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Sono analoghe a quelle previste dallo Statuto dell'Associazione Nazionale e più precisamente:

- 1) contrastare l'emarginazione;
- 2) prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno delle famiglie e delle singole persone;
- 3) accogliere la vita e migliorarne la qualità;
- 4) concorrere al miglioramento dei servizi sanitari con i criteri ed i principi del volontariato indicati dalla legge 26691/91
- 5)

La Sezione Zonale svolge le attività indicate nell'ambito territoriale di appartenenza, erogando i propri servizi all'utenza prevalentemente per mezzo dei propri volontari.

La Sezione si impegna affinché le cessioni dei beni e le prestazioni dei servizi siano dirette ad arrecare benefici alle famiglie ed alle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, familiari, a componenti di comunità estere limitatamente agli aiuti umanitari.

E' fatto divieto alla Sezione Zonale di svolgere attività contrarie ai fini del presente Statuto. Nel quadro delle finalità sopra menzionate l'IPF Sezione Zonale n. 142 svolge le seguenti attività:

- 1) Promuove, gestisce e realizza attività e servizi di assistenza, sostegno e prevenzione sia morale sia materiale nei confronti delle famiglie, delle coppie e, più in generale, delle persone, con particolare riferimento alle categorie dei soggetti svantaggiati, quali i minori, le donne, le donne vittime di violenza e abusi, gli anziani, i disabili, soggetti con bisogni educativi speciali, i disoccupati, gli analfabeti, gli immigrati, i profughi, i tossicodipendenti i detenuti e gli ex carcerati e vittime di discriminazioni in genere;

2) Per tutte le sopraindicate categorie, realizza, promuove, gestisce e patrocina attività di studio e di ricerca nonché iniziative di informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione, nonché attività di promozione delle istituzioni e della comunità finalizzate a promuovere forme virtuose di cittadinanza attiva e di partecipazione sociale.

3) Realizza, promuove e gestisce attività, iniziative e percorsi di reinserimento sociale e recupero lavorativo dei detenuti e degli ex carcerati;

4) Organizza, promuove, gestisce e partecipa a fiere, mercati, mostre, concorsi, convegni, seminari, congressi, stage, concerti e manifestazioni per la promozione della cultura in generale, della legalità, dell'impegno civile e sociale, nonché ogni altra iniziativa socio-educativa per la promozione della solidarietà sociale ed umanitaria, della cultura della legalità, dell'impegno sociale antimafia, della responsabilità individuale, oltre a scambi culturali con Enti aventi analoghe finalità a livello locale, nazionale ed internazionale;

5) Organizza, promuove e partecipa a convegni, congressi, meeting, seminari e corsi di aggiornamento, studi ed attività specifiche di formazione, anche su richiesta degli associati, idonei ad individuare e perseguire percorsi sempre più efficienti in ambito formativo e professionale e per il miglioramento del livello qualitativo del sistema della formazione professionale complessivamente inteso;

6) Realizza, gestisce e promuove, sia in proprio sia mediante l'apporto e la collaborazione di altre associazioni, cooperative o enti del "terzo settore", servizi, attività e progetti aventi ad oggetto beni confiscati alla criminalità e di immobili dismessi da Enti pubblici e privati;

7) Gestisce ed organizza la raccolta e la distribuzione di beni di qualsiasi genere, derrate alimentari nonché il loro recupero e il riutilizzo, promuovendo la costituzione di banchi alimentari, banchi vestiario, banchi farmaceutici, banco mobilio, anche mediante la costituzioni di una rete di distribuzione territoriale nazionale ed internazionale.

Per il raggiungimento dei fini sociali, la Sezione può ancora:

- partecipare a bandi di gara, appalti, bandi di concorso e stipulare qualsiasi convenzione con enti pubblici e privati;
- organizzare e promuovere sorti locali, raccolta fondi, tombole e pesche di beneficenza, da destinarsi alla realizzazione delle finalità sociali.
- avvalersi della collaborazione di Società, Società cooperative, associazioni, consorzi tra cooperative aventi finalità analoghe e comunque congruenti;
- compiere tutte le operazioni di ordine tecnico, finanziario mobiliare e immobiliare, necessarie per il raggiungimento dei fini sociali;
- accettare lasciti o donazioni, assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre cooperative sociali, aderire ad altri enti o organismi economici, morali, culturali ed assistenziali;
- aprire conti correnti, emettere cambiali, assumere mutui ipotecari, riscuotere mandati e contributi, riscuotere quietanze liberatorie in genere;
- acquistare e/o affittare immobili e locali in genere, macchine, attrezzature, idonei per gli scopi sociali.

ARTICOLO 5

I Soci

Sono Soci:

- 1) i Soci Fondatori, che hanno dato vita alla Sezione IPF firmandone l'atto costitutivo;
- 2) I Soci Ordinari iscritti alla Associazione Nazionale con residenza nell'ambito territoriale della Sezione che chiedono di aderire alla Sezione Zonale stessa;
- 3) I Soci Onorari scelti fra persone che, per professionalità, competenza e particolari benemerienze, possono concorrere al prestigio, alla crescita e all'efficienza della Sezione IPF;

4) Soci Sostenitori, coloro i quali pur non volendo partecipare personalmente alla vita della Sezione Zonale, concorrono al raggiungimento degli scopi statuari mediante il versamento di apporti in danaro o altre utilità.
Il numero degli aderenti alla Sezione è illimitato.
Il numero minimo dei Soci fondatori non può essere inferiore a 10.
L'iscrizione di ogni socio è valida previa ratifica da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.
Partecipano alla vita sociale ed esercitano i diritti conseguenti solo i Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale da versare alla Associazione Nazionale.
Si perde la qualità di Socio per decesso, dimissioni, decadenza ed espulsione.
La decadenza può essere deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'IPF per mancato pagamento della annuale quota associativa.
L'espulsione può essere pronunciata per indegnità verso la Sezione Zonale ed i suoi associati. Essa è deliberata dal Consiglio Direttivo Zonale e deve essere ratificata dai due terzi dell'Assemblea Zonale dei Soci e quindi comunicata al Consiglio Direttivo Nazionale dell'IPF.

ARTICOLO 6

Il Patrimonio

Il Patrimonio della Sezione è costituito:

- 1) dai contributi apportati dai soci;
- 2) da contributi o dalle sovvenzioni provenienti da Enti Pubblici e/o privati per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
- 3) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Sezione Zonale;
- 4) da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dalla Sezione;
- 5) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni, iniziative, eventi, etc.);
- 6) da entrate derivanti da attività commerciali e/o produttive marginali.

Gli avanzi di bilancio non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette, e devono essere destinati unicamente al conseguimento delle finalità della Sezione Zonale.

Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.

ARTICOLO 7

Esercizio e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Sezione Zonale ha l'obbligo di redigere e di approvare annualmente i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti economici e finanziari), secondo le disposizioni statutarie che saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 31 gennaio.

Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno, da esso devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Entro il 28 febbraio e comunque entro i termini stabiliti dall'Associazione Nazionale, la Sezione Zonale dovrà inviare alla Segreteria Nazionale dell'IPF i rendiconti economici e finanziari con la relazione sulle attività svolte.

ARTICOLO 8

Organi della Sezione IPF

Sono organi della Sezione Zonale:

- l'Assemblea Zonale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo Zonale;
- Il Presidente Zonale;

- Il Vice Presidente Zonale;
- Il Segretario Zonale.

Tutte le cariche sono gratuite. Ai componenti del Consiglio Direttivo può essere riconosciuto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

La rappresentanza della Sezione Zonale di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente Zonale.

La Sezione Zonale deve dotarsi di proprio codice fiscale al fine di assumere piena autonomia fiscale e gestionale rispetto alla Associazione Nazionale, pur mantenendo il rispetto delle indicazioni dettate dall'Associazione Nazionale.

La Sezione Zonale, avendo piena autonomia gestionale e patrimoniale non può utilizzare il codice fiscale e/o la Partita IVA dell'Associazione Nazionale.

ARTICOLO 9

Assemblea Zonale dei Soci

L'Assemblea Zonale dei Soci è costituita da tutti i Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Sezione, ovvero in sua assenza e/o impedimento, dal Vice Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 31 gennaio.

L'Assemblea Zonale dei soci si rinnova annualmente.

Partecipano con diritto di voto all'Assemblea Zonale:

- a. Il Presidente della Sezione;
- b. I componenti del Consiglio Direttivo Zonale;
- c. I Soci Ordinari iscritti alla Sezione ed in regola con il pagamento della quota associativa verso l'Associazione Nazionale.

I Soci Onorari possono partecipare alla Assemblea Zonale e possono esprimere la loro opinione, ma senza diritto di voto.

I Soci Sostenitori possono partecipare alla Assemblea Zonale senza diritto di opinione e senza diritto di voto.

In Assemblea ciascun Socio ha diritto ad un solo voto.

Ogni socio può essere rappresentato in Assemblea mediante conferimento di delega scritta ad un altro socio della medesima Sezione Zonale. Ogni Socio non può rappresentare in Assemblea più di altri tre soci.

L'organo Assembleare delibera, a maggioranza semplice, sui seguenti argomenti:

- Elezione del Presidente della Sezione Zonale;
- Elezione del Vice Presidente della Sezione Zonale;
- Elezione del Segretario;
- Elezione di un Consigliere del CDZ.
- Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;

L'Assemblea Zonale dei Soci, inoltre:

- 1) si pronuncia e delibera, su proposta del Presidente, per ciò che concerne la gestione della Sezione;
- 2) individua le linee programmatiche della sezione ed i metodi attuativi delle stesse;
- 3) delibera in merito alle mozioni presentate dal Consiglio Direttivo e dai membri dell'Assemblea.

Le deliberazioni approvate dalla assemblea non possono discostarsi dagli indirizzi dettati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

L'organo Assembleare decide a maggioranza assoluta quando deve deliberare su:

- 4) la ratifica della mozione di sfiducia del Presidente Zonale approvata dal CDZ.

Delibera, infine, a maggioranza dei 2/3 quando è chiamata pronunciarsi su:

- 1) l'espulsione di un Socio proposta dal Consiglio Direttivo Zonale;

ARTICOLO 10

Consiglio Direttivo Zonale

Il Consiglio Direttivo Zonale dura in carica tre anni.

Esso ha potere di ordinaria amministrazione della Sezione Zonale, collabora alle iniziative generali del IPF.

Il Consiglio Direttivo Zonale è composto da un:

- 5) Presidente;
- 6) Vice Presidente;
- 7) Segretario;
- 8) Consigliere.

I componenti del CDZ sono eletti dall'Assemblea dei Soci e possono essere rieletti.

Ognuno di essi partecipa al CDZ con diritto ad un solo voto.

Il CDZ è convocato dal Presidente ovvero, in caso di suo impedimento e/o sua assenza, dal Vice Presidente.

Esso funziona come organo collegiale le cui decisioni andranno generalmente prese a maggioranza semplice dei suoi componenti, in caso di parità di voti, prevale quello espresso dal Presidente.

Le deliberazioni si considerano comunque valide quando alla votazione è intervenuta la maggioranza dei componenti del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo Zonale delibera invece a maggioranza assoluta dei suoi componenti quando è chiamato a deliberare sulla richiesta di espulsione di un socio.

ARTICOLO 11

Presidente Zonale

Il Presidente zonale è eletto dall'Assemblea Zonale dei Soci, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Egli rappresenta la Sezione Zonale nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente Zonale firma gli atti della sezione e provvede a dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea Zonale dei Soci e del Consiglio Direttivo Zonale. Egli è inoltre responsabile della corretta esecuzione delle direttive adottate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

In sua assenza e/o impedimento le funzioni ad esso spettanti verranno espletate dal Vice Presidente.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo Zonale, di cui determina l'ordine del giorno anche su indicazione degli altri Consiglieri.

Il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci, di cui stila l'ordine del giorno anche su indicazione degli altri Consiglieri o di almeno 1/5 dei Soci aventi diritto di espressione; ne assume la presidenza salvo impedimento o diversa deliberazione dell'Assemblea stessa.

Concorre con gli altri membri del Consiglio Direttivo alla amministrazione, gestione ed organizzare della Sezione.

Deve deliberare sempre e comunque in conformità alle delibere assunte dall'Assemblea Zonale dei Soci ed alle indicazioni provenienti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

La carica di Presidente si perde per decesso, scadenza del mandato, dimissioni, decadenza dalla qualità di socio dell'IPF, espulsione per indegnità ed approvazione della mozione di sfiducia.

La mozione di sfiducia del Presidente Zonale può essere presentata da ogni membro del Consiglio Direttivo Zonale o da almeno 2/5 dei Soci aventi diritto di voto in Assemblea. Per essere approvata, la mozione di sfiducia, dovrà ottenere il voto favorevole di 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo escluso il Presidente e la successiva ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci, appositamente convocata entro 30 giorni dalla deliberazione del CDZ. L'Assemblea delibera in questo caso a maggioranza assoluta. Se la mozione di sfiducia viene accolta, nel corso della stessa Assemblea, si dà corso all'elezione del nuovo Presidente Zonale. Se la mozione viene respinta, il Presidente rimane in carica e si fa luogo ad immediata sostituzione, mediante elezione, dei componenti del Consiglio Direttivo che votarono a favore della mozione di sfiducia, i quali si considereranno decaduti di diritto.

ARTICOLO 12

Il Segretario Zonale

Il Segretario Zonale è eletto dall'Assemblea Zonale dei Soci, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Egli collabora con il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo Zonale alla amministrazione gestione ed organizzazione della Sezione.

Egli svolge tutte le mansioni inerenti la segreteria, curando il tesseramento dei Soci e la redazione dei processi verbali delle riunioni del CDZ e delle Assemblee Zonali dei Soci, oltre che la tenuta dei libri contabili e degli altri libri della Sezione.

Egli è responsabile della gestione e custodia della cassa, di cui deve curare, con assoluta trasparenza, la registrazione contabile delle entrate e delle uscite.

Egli è pertanto responsabile della stesura del bilancio preventivo e consultivo della Sezione Zonale.

Nel caso in cui la Sezione dovesse superare le 50 unità, il CDZ potrà deliberare di estenderne le funzioni all'altro Consigliere del CDZ.

ARTICOLO 13

Amministrazione e obblighi

La Sezione Zonale gode di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale rispetto all'IPF nazionale ed alla sua Sede Centrale, essa pertanto si configura ai sensi e per gli effetti dello Statuto Nazionale come Sezione Zonale Autonoma.

Le spese occorrenti per il suo funzionamento, la sua gestione e la sua amministrazione sono a totale carico della stessa.

Le quote associative, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale con apposito regolamento, devono essere interamente versate su c/c postale o bancario intestato alla Sede Centrale dell'Associazione Nazionale, che provvede all'assicurazione dei soci per il rischio di infortuni ed al rilascio del tesserino personale.

Ogni altro provento economico e/o ogni altra utilità conseguite dalla Sezione nello svolgimento della propria attività e/o derivante da erogazioni liberali di soggetti pubblici e/o privati, nonché altro introito di qualsiasi natura e/o genere, deve essere versato su apposito conto corrente postale o bancario intestato alla sezione, annotato nei libri contabili della Sezione ed utilizzato esclusivamente per il raggiungimento degli scopi sociali.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo Nazionale chieda il coinvolgimento della Sezione in progetti a carattere nazionale, regionale e/o locale, il CDZ potrà disporre l'impiego dei propri fondi di gestione. Essi fondi potranno essere impiegati per soccorrere le realtà di bilancio delle Sezioni meno facoltose.

Nel caso in cui la Sezione Zonale partecipi a progetti promossi dal Consiglio Direttivo Nazionale essa è tenuta a versare sul c/c della Associazione Nazionale il 20% dei proventi economici conseguiti giornalmente, secondo quanto risultante dal verbale di chiusura delle attività progettuali.

La Sezione è tenuta a registrare giornalmente su apposito libro contabile, o giornale di cassa, le somme ricavate da ogni attività produttiva marginale o da raccolta fondi. Sul libro di cassa giornaliero dovranno essere indicate le entrate, le uscite, il saldo e le partite fuori cassa. Ogni spesa in uscita deve essere descritta e trovare riscontro in idonea documentazione amministrativa contabile quali: fatture, scontrini fiscali, dichiarazioni di spesa ecc, tutte rigorosamente riconducibili alla gestione della sezione medesima.

La Sezione è altresì tenuta alla redazione di un apposito registro in cui devono essere annotati tutti i versamenti fatti all'Associazione Nazionale con specifica indicazione della loro causale e della loro legittimità.

In adempimento agli obblighi scaturenti dall'art.27 dello Statuto adottato dall'IPF onlus cui la Sezione Zonale fa parte, questa ha l'obbligo di trasmettere al Consiglio Direttivo Nazionale copia dei processi verbali delle sedute del Consiglio Direttivo Zonale e

dell'Assemblea Zonale dei Soci nonché copia del bilancio accompagnato da una relazione annuale sull'attività svolta e sulla programmazione di quella futura.

Tutti i registri della Sezione Zonale e la documentazione a corredo possono essere sottoposti al controllo ispettivo del CDN dell'Associazione Nazionale, da esercitarsi mediante nomina di un apposito commissario ispettivo.

In esecuzione a quanto previsto dall'art.34 dello Statuto Nazionale, in caso di irregolarità nella gestione della Sezione Zonale o di adozione di iniziative e/o comportamenti contrari ai contenuti Statutari o alle finalità della Associazione Nazionale, la Sezione Zonale può incorrere nella diffida da parte del Consiglio Direttivo Nazionale dell'IPF ad utilizzare la denominazione di "Sezione dell'IPF". In tal caso l'Associazione non riconoscerà più l'associazione territoriale come Sezione dell'Istituto ed i soci incorreranno nel provvedimento di esclusione.

ARTICOLO 14

Scioglimento e destinazione del patrimonio

Lo scioglimento della Sezione Zonale è deliberato dall'Assemblea Zonale dei Soci a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

In questo caso la Sezione Zonale devolgerà il proprio patrimonio all'associazione di volontariato e protezione civile denominata istituto per la famiglia nazionale, ovvero in sua mancanza saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'ufficio di cui all' art. 45, comma 1, D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

In caso di scioglimento della Sezione Zonale, i verbali e la documentazione più importante devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale dell' IPF.

ARTICOLO 15

Applicazione del codice civile

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile e alle Leggi nazionali e regionali vigenti in materia e allo Statuto dell'Associazione Nazionale.

ARTICOLO 16

Registrazione atto

Il presente Statuto sostituisce i precedenti e sarà soggetto a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Il Presidente
Romagnoli Davide

Vice - Presidente

Manna Michela

Il Segretario

Mastrogirolamo Luciano

AGENZIA
DELLE
ENTRATE
DIREZIONE
PROVINCIALE III
DI ROMA
Ufficio
Territoriale di
Velletri

N. *286*
3
Serio
Data *27/04/2023*

REGISTRATO
CON TIPO

Elenco

IL DIRETTORE
IL CAPO TERRITORIALE

Firma su delega del direttore provinciale
Francesco Antonio Gravina

